

Protocollo: vedi *segnatura.XML*

TITOLO	2020.1.10.4.1
	2020.1.10.21.1 GU14/466524/2021
LEGISLATURA	XI

Il giorno 04 agosto 2022 si è riunito a distanza, in collegamento telematico, il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom



Stefano Cuppi	Presidente
Alfonso Umberto Calabrese	Vice Presidente
Maria Giovanna Addario	Componente

Svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Rita Filippini.

r emiro.Assemblea Legislativa - Rep. DELC 04/08,

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA N. 25/2022 DI DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA XXX E XXX GU14/466524/2021

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom



VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante “Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 670/20/CONS;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re. Com.)”;

VISTO l’Accordo Quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato Accordo Quadro 2018, nuovamente prorogato con delibera n. 374/21/CONS, recante “Proroga dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni”;

VISTA la Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017;

Vista la delibera di definizione della controversia in oggetto (n. 25/2022), regolarmente notificata alle parti;

Visto l’atto del procedimento titolo n. 2020.1.10.21.1 (GU14/466524/2021);

Preso atto dell’istanza di rettifica del provvedimento n. 25/2022 avanzata dall’operatore Wind XXX prot. 001XXX5.E del 12/07/2022;

Vista la relazione istruttoria della Responsabile del Servizio, Dott.ssa Rita Filippini (Prot. 03/08/2022.0020349.I);

Udita l’illustrazione svolta nella seduta del 4 agosto 2022;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom



Premesso che questo Corecom, nella sua seduta del 18 giugno 2020 (verbale seduta n. 11/2020 prot. AL/2020/0013787 del 16/07/2020), pronunciandosi specificamente su alcune richieste di intervento in autotutela ha espresso l'indirizzo tassativo secondo cui l'unico intervento ammissibile in sede di autotutela è la rettifica di un mero errore materiale, inteso anche come errore di calcolo, mentre non possono essere prese in considerazione altre istanze di revisione nel merito dei provvedimenti decisorii adottati;

Wind XXX, d'ora in poi Wind, con comunicazione prot. 001XXX5.E del 12/07/2022, richiedeva a questo Corecom, nell'ambito del suo potere di riesame in autotutela, di procedere, in via principale, alla revisione e, in subordine, all'annullamento, della delibera n. 25/2022 di definizione della controversia XXX/ Wind XXX (GU14/466524/2021), adottata in data 20/06/2022c;

r emiro.Assemblea Legislativa - Rep. DELC 04/08,

La richiamata delibera Corecom n. 25/2022 disponeva, tra l'altro, il riconoscimento all'istante di un indennizzo per perdita della numerazione, ai sensi dell'art. 10 dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS (cd. Regolamento indennizzi) a norma del quale *"Nel caso in cui perda la titolarità del numero telefonico precedentemente assegnato, l'utente ha diritto a un indennizzo, da parte dell'operatore responsabile del disservizio, pari a euro 100 per ogni anno di precedente utilizzo, fino a un massimo di euro 1.500"*;

Peraltro, nella richiesta, Wind rilevava altresì, relativamente al riconoscimento dell'indennizzo per perdita della numerazione, come la sim risultasse utilizzata dall'istante dal 2010 sino al 15/07/2019, data di disattivazione per mancata ricarica, e come fosse, pertanto, evidente che l'indennizzo, pari ad euro 1.200, riconosciuto all'istante a titolo di perdita della numerazione, era stato erroneamente conteggiato ed andasse, pertanto, rettificato.

Stante l'indirizzo interpretativo, accolto da questo Corecom, di considerare, in sede di autotutela, solo le richieste di correzione di meri errori materiali escludendo invece quelle attinenti a profili di merito, l'Ufficio procedeva ad un nuovo approfondimento istruttorio relativo, unicamente, al calcolo del suddetto indennizzo, che confermava quanto affermato da Wind, ovvero l'errore materiale/di conteggio compiuto.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom



A fronte di ciò, pur confermandosi nel merito, alla luce del suddetto indirizzo interpretativo accolto da questo Corecom, la decisione assunta e, dunque, il riconoscimento dell'indennizzo a favore di parte istante, si rende necessario rettificare, in sede di revisione in autotutela, l'errore compiuto in fase di quantificazione dello stesso, che viene ricalcolato ai sensi dell'art. 10 dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS e così determinato: euro 100,00 (indennizzo per ogni anno di precedente utilizzo) x 10 (numero di anni di precedente utilizzo, dal 2010 al 2019) = euro 1.000,00;

r emiro.Assemblea Legislativa - Rep. DELC 04/08,

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini, il Corecom, all'unanimità

DELIBERA

1. Accoglie parzialmente la richiesta, inoltrata da Wind XXX con comunicazione prot. 001XXX5.E del 12/07/2022, di revisione in autotutela della delibera n. 25/2022 di definizione della controversia XXX e Wind XXX (GU14/466524/2021) adottata in data 20/06/2022, in ordine, esclusivamente, al riconteggio dell'indennizzo per perdita della numerazione da riconoscersi all'istante ai sensi dell'art. 10 dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS, in ragione di mero errore di calcolo compiuto in fase di quantificazione dello stesso.

2. Il punto 2.II del dispositivo della delibera n. 25/2022, riportante quanto segue:

"2. Wind XXX è tenuta a corrispondere i seguenti importi:

II. euro 1.200,00 (milleduecento/00) a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 10 dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS." stante l'errore materiale riscontrato, viene così rettificato:

"2. Wind XXX è tenuta a corrispondere i seguenti importi:

II. euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 10 dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS."



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom



3. Restano invariati i restanti punti del dispositivo della predetta delibera 25/2022, così come enunciato in premessa.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. ELC 04/08,

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Firmato digitalmente

Il Presidente

Stefano Cuppi



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

